



CAPITANERIA DI PORTO DI
TARANTO



AUTORITA' PORTUALE DI
TARANTO

Ordinanza n. 426/12
del 19/11/2012

Oggetto: Porto di Taranto – Procedure operative di security nell'interfaccia nave/porto.-

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Taranto di concerto con il Presidente dell'Autorità Portuale di Taranto

Vista L'ordinanza n. 418/11 del 02/12/2011;

Considerata la necessità di garantire la corretta esecuzione delle attività di security da attuare nell'interfaccia nave/porto;

Considerata l'esigenza di avere una trasmissione certificata delle informazioni di security;

ORDINA

Che gli articoli 1 e 2 della precitata ordinanza siano così modificati:

Articolo 1

Le Agenzie Marittime devono estendere per mezzo di e-mail certificata alle imprese portuali incaricate delle operazioni portuali copia dello "Ship pre-arrival security information form", che deve essere inviato dal Comando nave almeno 24h prima dell'arrivo della nave in porto, unitamente alle sottoelencate informazioni:

- a. destinazione/provenienza della merce;
- b. destinazione/provenienza della nave;
- c. il nominativo e recapito dello SSO e del CSO;
- d. eventuali esigenze specifiche di security di cui il comando nave necessita in porto.

Articolo 2

L'impresa portuale, per mezzo di e-mail certificata, appena viene a conoscenza del previsto approdo, comunica alla nave - per il tramite dell'Agenzia Marittima - le informazioni concernenti la propria organizzazione di security e dell'accosto da utilizzare.

L'impresa portuale farà quindi pervenire allo SSO le sottoelencate informazioni:

- a. il nome dell'impresa portuale e recapiti (telefono, fax ed e-mail);
- b. il nome ed il recapito telefonico fisso e mobile del PFSO-I e del suo Deputy;
- c. il nome ed eventuali recapiti degli addetti di security dell'impresa;
- d. i recapiti dell'Autorità Portuale e del suo PFSO;
- e. numero IMO della facility;
- f. livello di security della facility;
- g. numero dell'attracco se disponibile;

- h. informazioni utili all'attracco della nave quali ad esempio fondale, lunghezza massima dell'accosto, larghezza massima della nave, pescaggio massimo consentito, eventuali restrizioni sull'altezza massima della nave;
- i. procedure, e comunicazioni inerenti le fasi di carico/scarico merci nonché le procedure afferenti l'ISPS Code.

Articolo 3

L'inosservanza delle norme di cui alla presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'articolo 1174, 3° comma del Codice della Navigazione salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve le eventuali responsabilità civili e/o penali derivanti dall'illecito comportamento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Articolo 4

L'ordinanza n. 418/11 è abrogata.

Taranto, li 19/11/2012

Il Comandante del Porto
C.V. (CP) Pietro RUBERTO

Il Presidente dell'Autorità Portuale
Prof. Avv. Sergio PRETE